

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 4.797 DELLA RACCOLTA
FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA
STATUTO**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA.

In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, salvo quanto precisato al paragrafo successivo, la Fondazione utilizza la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" ovvero l'acronimo "ONLUS".

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e di effettiva adozione del RUNTS – Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, la Fondazione utilizza la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante presso il Registro delle Persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta istituito.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

ART. 3 – FINALITÀ

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone con disabilità.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, e favorendone il processo di integrazione sociale.

Art. 4 – OGGETTO

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale:

- I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- II. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- III. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della Fondazione.

Più in dettaglio, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- a) l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità;
- b) promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- c) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili; a favore di persone con disabilità;
- d) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone con disabilità e relative famiglie, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi,

pubblici o privati.

- e) altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare processi tesi a favorire processi di autonomia, integrazione, inserimento o reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- f) svolgere ogni attività di tutela finalizzata al monitoraggio della qualità della vita delle persone con disabilità;
- g) promozione e sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;
- h) servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone anziane;
- i) assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, institore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate.
- j) assunzione di incarichi di “Trustee” o di “Guardiano”, in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di “Affidamento fiduciario”, anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi),
- k) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art. 5 – Ambito territoriale

La Fondazione opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 – Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

Art. 8 – Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 9 – Fondatori - Partecipanti

Sono Fondatori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Partecipanti tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorrerà presentare domanda scritta all'Assemblea dei fondatori – Partecipanti e contribuire mediante un conferimento in denaro o in natura, di valore non inferiore a quello fissato dall'Assemblea stessa che delibera l'ammissione del nuovo Partecipante con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.

La qualifica di partecipante può inoltre essere attribuita, per particolari meriti, anche in assenza di conferimento economico, a Persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno assiduo e nel sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

Art. 11 – Assemblea dei Fondatori – Partecipanti

I Fondatori e Partecipanti, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, ai sensi del presente statuto, costituiscono la Assemblea dei Fondatori -Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti compete:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) la nomina dell'organo di revisione legale nei casi previsti dalla legge;
- d) l'attribuzione della qualità di Partecipante a terzi richiedenti, successivamente all'atto costitutivo, previa determinazione dell'apporto necessario, a mente del presente statuto;
- e) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la indicazione dell'ente / degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per

qualsiasi causa.

L'assemblea dei Fondatori - Partecipanti si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Ciascun Fondatore - Partecipante ha diritto ad un solo voto.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto un libro verbali attestante i Fondatori - Partecipanti in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori - Partecipanti.

L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata ai fondatori e Partecipanti a mezzo posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni solo validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Qualora un membro della Assemblea dei fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di una delega.

La qualifica di Fondatore - Partecipante si può perdere, previa determinazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- a) per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore - Partecipante manifesti espressa volontà, dinanzi all'assemblea dei fondatori - Partecipanti, di non poter più concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;
- b) per decadenza, per delibera dell'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, nel caso in cui l'assemblea ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di oggettiva impossibilità del fondatore - partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;

La qualifica di Fondatore - Partecipante non è mai trasmissibile.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il presidente, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea dei fondatori, previa determinazione del relativo numero; uno dei membri è designato dal Comune di Bologna.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'assemblea dei Fondatori - Partecipanti per le delibere di sua competenza.

Art. 13 – Nomina del Presidente e vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o

più Consiglieri Delegati.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Non è ammessa la delega.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Art. 17 – Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'assemblea dei fondatori.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori – Partecipanti in sede di nomina.

Art. 18– Revisione legale dei conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statuari.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 – Bilancio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

Il bilancio è depositato presso il Registro delle persone giuridiche, ovvero alternativamente, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 21 – Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 13 del CTS, la Fondazione redige il bilancio

sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del CTS, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 22 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 23 – Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

**F.TO CESIRA BERARDI, CRISTINA MERCATELLI, MAESTRANI MANUELA,
VALERIO AURIEMMA NOTAIO, SIGILLO.**